

Comune di Gioi

Provincia di Salerno
 Parco Nazione del Cilento e Vallo
 di Diano
 Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 22 del 15.05.2009

OGGETTO: Determinazione tariffe per la tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2009.

L'anno duemilanove, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 16,30 nella Casa Comunale, la Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1)	Leopoldo Errico Sindaco - Presidente-	X	
2)	Valerio Rizzo Vicesindaco	X	
3)	Carmelo D'Amato Assessore		X
4)	Annita Prinzo Assessore	X	
5)	Agostino Palladino Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Califano**

IL PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: determinazione tariffe per la tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2009.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo –Finanziario sulla presente proposta di deliberazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Rag. Carlo Scarpa

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

PREMESSO che:

- con il capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 è stata stabilita la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, successivamente modificata ed integrata;
- questo Comune ha adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa con i criteri stabiliti dall'art. 68 del suddetto D.Lgs. n.507/93;
- sono state stabilite nuove disposizioni in materia con le Leggi 28.12.1995, n. 549 e 11.11.96, n.575;
- con la modifica apportata all'art. 3, comma 39, della Legge 28.12.1995, n. 549, dall'art. 1, c. 159, della Legge collegata alla "Finanziaria" anno 1997, l'intera maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, non essendo dallo stesso detraibile l'importo delle addizionali erariali di cui alla Legge n. 614/1938 e 1346/1961;

CONSIDERATO che l'art. 49 del D.Lgs. 22/97 prevedeva, con decorrenza 1.1.2000, l'abolizione della tassa rifiuti solidi urbani e la contestuale istituzione della tariffa, composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

DATO ATTO che l'art. 11 del D.P.R. 158/99 fissa in otto anni il termine massimo entro il quale i Comuni fino a 5000 abitanti, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999, sono obbligati a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione;

DATO ATTO che l'art. 33 della Legge Finanziaria anno 2000 (L. n.488 del 23.12.1999) ha modificato l'art. 49 c.1 del Decreto Ronchi nel modo seguente "La tassa smaltimento rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2";

VISTI la circolare n. 25/E del 17.02.2000 emanata dal Ministero delle Finanze e il disposto previsto dalla Legge n. 449 del 27.12.97, art. 49 c. 12;



VISTO il D.Lgs. 02.04.2006, n. 152 (codice ambientale), le cui disposizioni, che modificano il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a partire dall'anno 2008, sono state prorogate per tutto il 2007 e il 2008, prima dall'art. 1, comma 184, della Legge 29.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e poi dall'art. 1, comma 166, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008);

CONSIDERATO che per l'anno 2008 i Comuni hanno dovuto applicare il medesimo regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato nell'anno 2007, e quindi per questo Ente la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, rimanendo preclusa la possibilità di attuare il passaggio dalla tassa alla tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 (peraltro abrogata dal D.Lgs. 152/2006);

CONSIDERATO inoltre che la "tariffa", di cui all'art. 238 T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006) non è operativa, in quanto il regolamento attuativo previsto dal sesto comma dello stesso art. 238 non è stato ancora emanato, e pertanto i Comuni che già applicavano la TARSU, sino a diversa disposizione del legislatore, rimarranno soggetti al medesimo regime, continuando quindi a deliberare le tariffe per unità di superficie, come emerge dal mancato blocco degli aumenti per il triennio 2009 – 2011 (art. 77 bis, comma 30, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008);

VISTO l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112, e legge di conversione 06.08.2008, n. 133, che conferma il blocco dell'aumento dei tributi (già stabilito dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con L. 24.07.2008, n. 126) per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTO che il D.L. 11 maggio 2007 n.61 convertito in legge 5 luglio 2007 n.87 ha stabilito all'art. 7 Per i Comuni della Regione Campania che " a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti",

mentre il successivo DL 31 dicembre 2007 n.248 (cosiddetto decreto milleproroghe) convertito in legge 28 febbraio 2008 n.31 all'art.33 così differisce il termine:

" il termine di cui all'art.7 del decreto legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, è prorogato al 31 dicembre 2008";

EVIDENZIATO, altresì che, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art. 7 del D.L. N.61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 141, comma 1 del T.U.E.L. di cui al D.L.gs.n.267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di una apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

VISTO l' art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge Finanziaria per il 2007" il quale ha disposto che gli Enti Locali deliberano le tariffe, e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;



VISTO il prospetto allegato al presente atto , dal quale emergono il costo complessivo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e i proventi necessari alla sua totale copertura;

VISTA la deliberazione G.C. n. 18 del 25.03.2008, di determinazione delle tariffe per l'anno 2008;

POSTO che è necessario incrementare la tassa per unità di superficie (mq.), al fine di raggiungere il tasso di copertura del 100% del costo del servizio smaltimento rifiuti nell'anno 2009;

VISTO il prospetto allegato al presente atto, che riporta le tariffe per categoria e per unità di superficie della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2009;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2009, resta in vigore la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e che la previsione del costo complessivo del servizio relativo risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce pertanto parte integrante e sostanziale ;
- 2) di stabilire per l'anno 2009 le tariffe per categoria e per unità di superficie della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, come risulta dal prospetto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
- 3) di trasmettere copia della presente entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 507/93.

Dalla Residenza Municipale, li

5 MAG. 2009

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Rag. Carlo Scarpa



COMUNE DI GIOI

ELENCO DELLE TARIFFE TARSU 2009-05-08

GOD	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	LOCALI AD USO ABITATIVO	1.32
2	STUDI PROFESSIONALI	1..60
3	LOCALI COMMERCIALI	2.50
4	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	0.90
5	ABITAZIONI STAGIONALI	0.90
6	UTENTI RESIDENTI ALL'ESTERO	0.90
7	TEATRI E CIRCOLI	1.60
8	EDIFICI SCOLASTICI	1.60
9	FABBRICATI RURALI	0.70
10	ALBERGHI E PENSIONI	2.50
11	MAGAZZINI E DEPOSITI	2.50
12	STABILIMENTI INDUSTRIALI	2.50

Data: 08.05.2009

Elenco tariffe T.R.S.U. - 2008

Pag.: 1

Cod	Anno	Descrizione	Importo	Magg.
1	2008	LOCALI AD USO ABITATIVO	0,750000	0,00
2	2008	STUDI PROFESSIONALI	1,000000	0,00
3	2008	LOCALI COMMERCIALI	1,500000	0,00
4	2008	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	0,500000	0,00
5	2008	ABITAZIONI STAGIONALI	0,500000	0,00
6	2008	UTENTI RESIDENTI ALL'ESTERO	0,500000	0,00
7	2008	TEATRI, CIRCOLI	1,500000	0,00
8	2008	EDIFICI SCOLASTICI	1,000000	0,00
9	2008	RURALI	0,430000	0,00
10	2008	ALBERGHI, PENSIONI	1,500000	0,00
11	2008	MAGAZZINI E DEPOSITI	1,500000	0,00
12	2008	ESENTE	0,000000	0,00
13	2008	STABILIMENTI INDUSTRIALI	1,500000	0,00

PROSPETTO COPERTURA SERVIZIO TARSU ANNO 2009

ENTRATE

RISORSA 70 € 119.896,00

SPESE

INTERVENTO 1090503 € 135.104,00

A DETRARRE COSTO DELLO SPAZZAMENTO € 15.208,00 = € 119.896,00

IL SINDACO
Dott. Leopoldo Arrico



IL SEGRETARIO Comunale
Dott.ssa Maria Calizzano

Maria Calizzano

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 22.05.2009



IL MESSO COMUNALE
Sig Roberto Romano

Roberto Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 22.05.2009, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 22.05.2009



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Calizzano

Maria Calizzano

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.05.2009

X - Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____

li 22.05.2009



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Calizzano

Maria Calizzano